


ALBO 770



Comune di Mirabella Imbaccari



(Prov. di Catania)

Ordinanza nr. 17 del 29 LUG. 2016

IL SINDACO

VISTA la propria Ordinanza nr. 10 del 16 marzo 2016;
RILEVATA la necessità di dover procedere all'integrazione del punto 5) della medesima;

ORDINA


- 1) Il punto 5) dell'Ordinanza nr. 10 del 16/03/2016 è sostituito dal seguente:
" 5) ai fini della effettiva conoscenza, notificare la presente ordinanza ai diretti interessati di cui al precedente punto 1) mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;

Il personale della Polizia Municipale e delle altre Forze di Polizia, sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, li 29 LUG. 2016



Il Sindaco
(Dott. Marchingiglio Vincenzo)



Comune di Mirabella Imbaccari



(Prov. di Catania)

Ordinanza nr. 10 del 16 MAG. 2016

IL SINDACO

CONSIDERATO che la presenza di erbacce, sterpaglie, rovi ed arbusti nei cortili, lotti, giardini e simili, sia nell'abitato che in zona periferica di questo Comune, in aree pubbliche o private, può favorire l'insorgere ed il propagarsi di incendi con grave pericolo dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana nonché causare gravi problemi di ordine sanitario e pericolo per l'igiene e la sanità pubblica, dato che tali infestazioni favoriscono il proliferare di mosche, zanzare, zecche e insetti di ogni genere, tenuto anche conto dell'approssimarsi della stagione estiva;

VISTO l'articolo 54, quarto comma, del Decreto Legislativo 267 del 2000, come modificato dall'articolo 6 del Decreto Legge 23 maggio 2008 numero 92, convertito nella Legge 24 luglio 2008 numero 125, in base al quale il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Tenuto anche conto della sentenza della Corte Costituzionale nr. 115 del 04/04/2011, la quale ha dichiarato incostituzionale l'art. 54, comma 4 del TUEL limitando il potere di emanare ordinanze a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana ai casi in cui sussistano presupposti di contingibilità e urgenza, a condizioni della temporaneità dei loro effetti e, comunque, nei limiti della concreta situazione di fatto che si tratta di fronteggiare, trasmettendo il provvedimento di cui al presente comma al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione";

VISTO il Decreto Ministeriale 5 agosto 2008, che ha definito, ai fini di cui al citato articolo 54 del Decreto Legislativo 267 del 2000, la "incolumità pubblica" come "l'integrità fisica della popolazione e la "sicurezza urbana" come "un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale";

RITENUTO che il rischio concreto di incendi, sia all'interno che al di fuori dell'abitato, connesso all'incuria dei terreni, giardini, lotti, cortili e simili e alla

mancata eliminazione delle stoppie, erbacce e simili, come pure il rischio del proliferare di insetti e, in particolare, di zecche, che possono essere veicolo di malattie anche fatali per l'uomo, rappresentino indubbiamente fattori di grave pericolo per l'incolumità pubblica e per la sicurezza urbana, come sopra definite dal citato Decreto Ministeriale 5 agosto 2008, tanto più crescenti quanto più si avvicina il periodo della calda stagione estiva;

RITENUTO, altresì, che è iniziata la stagione estiva, per cui i pericoli sopra evidenziati emergono più seriamente e concretamente minacciosi a causa dell'innalzamento della temperatura e della definitiva essiccazione delle erbacce e simili, riconoscendone i presupposti della contingibilità e dell'urgenza, con la finalità dell'eliminare dei gravi pericoli che minaccino l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, notificando la stessa nominativamente a quei destinatari della presente Ordinanza, si da realizzare le condizioni normative, previste dall'art. 54, comma 7, dello stesso Decreto Legislativo 267 del 2000, in base al quale il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, nonché per l'integrazione della fattispecie di reato sancita dall'articolo 650 del Codice Penale;

CONSIDERATO, inoltre, che vi sono numerosi terreni, giardini, cortili e simili, da cui fuoriescono siepi, rampicanti, rami d'albero e simili sulla pubblica via, piazze e giardini, che arrecano sudiciume con la caduta di frutti, fiori e foglie, costituendo offesa al decoro dell'abitato nonché pericolo per i passanti di caduta per la scivolosità creata dai cascami e di lesioni a causa di rovi e spine delle piante;

RITENUTO, pertanto, di dover ordinare, specie a tutela dell'integrità fisica dei cittadini, come sopra definita, anche la potatura di dette siepi, rampicanti, rami e simili, aggettanti sulle pubbliche vie, piazze, giardini, cortili e simili, in base alla stessa normativa e secondo lo stesso iter logico giuridico di cui ai precedenti capoversi, compresi gli stessi tempi e scadenze sopra individuati e compresa la stessa applicazione del regime sanzionatorio in caso di inottemperanza;

VISTO l'art. 33 della legge regionale 6 aprile 1996, nr. 16, come modificato dalla l.r. 14/2006, relativo alla prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi e della vegetazione, nonché l'espletamento dell'attività di protezione del patrimonio forestale pubblico e privato, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali, nonché della garanzia della sicurezza delle persone;

VISTA la legge 24/12/1992, nr. 225, Decreto Legislativo 31/03/1998, nr. 112, legge regionale 31/08/1998, nr. 14 in materia di protezione civile, che individua il Sindaco quale autorità massima di Protezione Civile nell'ambito della pianificazione dell'emergenza comunale;

VISTO il Regolamento Comunale per i fuochi controllati in agricoltura di cui all'art. 40 bis e ter della l.r. 06/04/1996, nr. 16, come introdotto dall'art. 39 l.r. 14/04/2006, nr. 14;

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28/08/2007, nr. 3606;

VISTE le leggi nazionali e regionali in materia;

VISTE gli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 del Codice Penale;

ORDINA

- 1) a tutti i proprietari, affittuari o comunque detentori a qualsiasi titolo, siano essi persone fisiche o giuridiche, di giardini, lotti, cortili e simili, terreni incolti o, se coltivati, fortemente inerbati, ricadenti nel territorio comunale, di provvedere a rimuovere le erbe secche, rovi, erbacce, sterpaglie, arbusti ed ogni altra possibile fonte di incendio e di proliferazione di mosche, zanzare, zecche e insetti di ogni genere, nonché la potatura di siepi, rampicanti, rami e simili, aggettanti sulle pubbliche vie, piazze, giardini, cortili e simili, entro gg. 15 (quindici) dalla data della presente Ordinanza, nonché il loro conferimento nel rispetto della normativa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati;
- 2) realizzare fasce di terreno spegna fuoco non inferiore a mt. 10 lungo i confini con strade, edifici e sentieri.
- 3) a tutti i proprietari, affittuari o comunque detentori a qualsiasi titolo di terreni cortili, lotti, giardini e simili, sia persone fisiche sia giuridiche, di provvedere ad una radicale potatura di siepi rampicanti, rami d'albero e simili aggettanti sulla pubblica via, piazze e giardini;
- 4) ai medesimi soggetti, di procedere a nuova pulizia dei terreni qualora, con il decorso del tempo si verificasse un'ulteriore crescita delle erbacce e sterpaglie per evitare che possano costituire veicolo d'incendio, nonché il mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie ottimali in concomitanza con tutto il periodo della stagione calda;
- 5) ai fini della effettiva conoscenza, notificare la presente ordinanza ai diretti interessati di cui al precedente punto 1),

AVVERTE

che, decorso inutilmente il termine fissato di gg. 15 (quindici) dalla notifica della presente Ordinanza, l'inosservanza dei punti 1), 2) e 3) del dispositivo o non ottemperando per il periodo successivo ai sensi del punto 4), ai trasgressori verrà applicata la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 così come stabilito dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo nr. 267/2000 e secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1989, nr. 689, salvo che le violazioni rilevate non costituiscano più grave reato previsto dagli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 del Codice Penale in caso di verifica di incendio oltre al provvedimento d'ufficio in via coattiva con addebito delle relative spese.

IMPUGNAZIONE E TERMINI PER IMPUGNARE

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia - Sezione di Catania, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della Legge 1034 del 1971, da proporsi entro il termine di 60 giorni dalla scadenza del termine della pubblicazione della stessa, in calce indicato.

E' pure ammesso ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, ai sensi dell'articolo 23, ultimo comma dello Statuto Regione Siciliana, entro 120 giorni.


Gli ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza, dando atto che la stessa, in ossequio alla sentenza nr. 115 del 04/04/2011 della Corte Costituzionale ha efficacia dalla data della sua pubblicazione all'albo pretorio fino al **15 ottobre 2016**.

La presente ordinanza, oltre ad essere comunicata al Sig. Prefetto di Catania ai sensi dell'articolo 54, comma 4, del Decreto Legislativo 267 del 2000, viene pubblicata online nelle forme di legge sul portale del Comune di Mirabella Imbaccari, ed inviata a:-

- **Comando Polizia Municipale di Mirabella Imbaccari;**
- **Responsabile UTC- Servizi Tecnologici e Manutenzione** di questo Comune, al fine di provvedere per gli spazi e le aree di pertinenza comunale, nonché per il decespugliamento e l'asportazione di sterpaglie e vegetazione, facilmente incendiabili, presenti lungo le scarpate ed i bordi laterali delle vie di comunicazione della rete stradale di competenza comunale in ambito urbano e/o periferico;
- **Libero Consorzio Provincia Regionale Catania e Libero Consorzio della Provincia Regionale di Enna** per il decespugliamento e l'asportazione di sterpaglie e vegetazione, facilmente incendiabili, presenti lungo le scarpate ed i bordi laterali delle vie di comunicazione della rete stradale di rispettiva competenza e ricadenti nel territorio di questo Comune;
- **Stazione Carabinieri di Mirabella Imbaccari.**
- **Comando del Distaccamento Corpo Forestale di Caltagirone.**

Il personale della Polizia Municipale e delle altre Forze di Polizia, sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, li **10 MAG. 2016**



Il Sindaco
(Dott. Marchingiglio Vincenzo)

